

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

Loro sedi

**OGGETTO** **Dipartimento Certificazione e Ispezione**  
**Circolare tecnica DC N° 04/2021 - Informativa in merito**  
**all'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione operanti a fronte**  
**dei requisiti del Regolamento "Made Green in Italy"**

### **Il quadro generale di riferimento**

Lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy» è istituito dall'art. 21, comma 1 della legge n. 221/2015 (Collegato ambientale alla legge di stabilità del 2014) recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

Con il decreto n. 56/2018, entrato in vigore il 13 giugno 2018, è stato istituito il Regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema denominato "Made Green in Italy" finalizzato a promuovere i prodotti ad elevata qualificazione ambientale attraverso la concessione d'uso del logo "Made Green in Italy". Per prodotti si intendono beni, servizi, prodotti intermedi o semilavorati.

L'attuazione dello schema prevede due fasi.

Prima fase: elaborazione delle Regole di categoria di prodotto (RCP)

Seconda fase: adesione allo schema "Made Green in Italy"

L'adozione dello schema "Made Green in Italy" rappresenta uno strumento per incrementare la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti a elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali e internazionali.

In particolare lo schema "Made Green in Italy", si pone l'obiettivo di:

- Promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei prodotti e, in particolare, per la riduzione degli impatti ambientali che questi generano durante il loro ciclo di vita;
- garantire la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni ambientali dei prodotti;

- rafforzare l'immagine dei prodotti "Made in Italy" al fine di sostenerne la competitività sui mercati nazionali e internazionali.

L'allegato III del Regolamento prevede che debba essere svolta una verifica indipendente da parte di organismi accreditati per assicurare l'affidabilità dello schema «Made Green in Italy» e per migliorare la qualità degli Studi di Valutazione di Impronta Ambientale che lo sottendono.

In particolare, come previsto all'Art. 6 "Verifica indipendente e convalida" del DM. 21 marzo 2018, n. 56 il soggetto richiedente sottopone la documentazione indicata in allegato II, punto 1 - numero 2) ad una procedura di verifica effettuata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

### Processo di certificazione

REGOLE DI CERTIFICAZIONE	
Norma di certificazione (riferimenti principali)	Raccomandazione 2013/179/UE D.M. 21 marzo 2018, n. 56
Scopo del certificato	Deve essere adeguatamente correlato alla RCP di riferimento e al prodotto/i oggetto dello studio di impronta ambientale.
Tempi di verifica e periodicità delle verifiche	Sulla base delle informazioni fornite dall'organizzazione richiedente la certificazione, l'organismo di certificazione determina le durate delle attività di verifica.  Conferente allo schema Made green in Italy come definito all'art. 6 del D.M. 21 marzo 2018, n. 56, dopo la prima verifica indipendente e convalida il rinnovo della verifica deve essere effettuato a cadenza triennale.  Durante il periodo di validità, il controllo di sorveglianza può essere eseguito autonomamente dall'organizzazione in conformità alle procedure interne di follow-up stabilite (e verificate dall'OdC) inizialmente. Tali procedure devono individuare gli eventuali cambiamenti significativi (in particolare i requisiti dello schema, quali il mantenimento del Made in Italy ed il rispetto dei valori di benchmark) che potrebbero verificarsi durante il periodo di validità, rendendo necessario un aggiornamento dello Studio di Valutazione di Impronta Ambientale e della DIAP e la conseguente verifica da parte dell'OdC.
Competenze generali del personale del CAB che opera nello schema	L'organismo deve stabilire e adottare procedure per indicare le responsabilità ai vari livelli e funzioni, comprendenti i criteri di qualifica per il GVI, per gli esperti (le competenze tecniche e l'esperienza specifica) e per il rilascio della dichiarazione di verifica, così come per le altre funzioni che richiedono livelli e forme di competenza diversi.

	Le procedure devono comprendere l'analisi della necessità di formazione per mantenere a livello adeguato le competenze.
Criteri di competenza dei GVI	<p>Le competenze dei Lead Auditor e degli Auditor che operano nello schema debbono essere conformi ai requisiti della raccomandazione 179/2013/UE.</p> <p>Gli Organismi di Certificazione dovranno verificare che gli stessi soddisfino tutti i criteri previsti dal paragrafo 9.3 dell'allegato II alla raccomandazione 179/2013/UE. In particolare, la valutazione dell'idoneità dei Lead Auditor e degli Auditor si basa su un sistema a punteggio che tiene conto dell'esperienza nel campo della revisione e dell'audit, della metodologia e della pratica in materia di EF e/o LCA, nonché delle conoscenze di tecnologie, processi o altre attività pertinenti rappresentati dall'organizzazione e dal suo portafoglio di prodotti. La Tabella 8 riportata al paragrafo 9.3 dell'allegato II alla raccomandazione 179/2013/UE presenta il sistema a punteggio per ciascuna parte relativa alle competenze e all'esperienza.</p> <p>Il punteggio minimo necessario per qualificare il GVI è di sei punti, che comprendono almeno un punto per ciascuno dei tre criteri obbligatori (ossia verifica ed esercizio di audit, metodologia ed esercizio in materia di EF e/o LCA, nonché conoscenze delle tecnologie o di altre attività riguardanti lo studio sulla PEF).</p>

<p>Modalità di verifica e convalida</p>	<p>La procedura per la verifica indipendente e la convalida deve essere conforme a quanto riportato allegato III del D.M. 21 marzo 2018, n. 56.</p> <p>Gli obiettivi della verifica sono assicurare che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. i metodi usati per condurre lo Studio di Valutazione di Impronta Ambientale e i relativi risultati sono consistenti con la raccomandazione 2013/179/UE, con le Linee guida PEF e con la corrispondente RCP;</li> <li>b. che i metodi utilizzati per condurre lo Studio di Valutazione di Impronta Ambientale sono scientificamente e tecnicamente validi;</li> <li>c. i dati sono appropriati, ragionevoli e rispondenti ai requisiti di qualità;</li> <li>d. l'interpretazione dei risultati riflette le limitazioni identificate;</li> <li>e. lo studio è trasparente, accurato e consistente;</li> <li>f. la DIAP riflette correttamente i risultati dello Studio di Valutazione di Impronta Ambientale;</li> <li>g. la DIAP è rispondente ai requisiti della RCP e del presente regolamento;</li> <li>h. l'individuazione della classe di prestazione è corretta;</li> <li>i. sia garantita l'assicurazione ed il controllo della qualità delle informazioni quantitative riportate nella DIAP;</li> <li>j. sia garantita la correttezza delle informazioni qualitative riportate nella DIAP.</li> </ol> <p>L'attività di verifica della PEF da parte dei VB è articolata nelle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ analisi documentale</li> <li>✓ verifica ispettiva presso il soggetto richiedente.</li> </ul> <p>Nel corso dell'analisi documentale l'organismo procede ad un dettagliato esame di conformità ai documenti di riferimento della documentazione predisposta dal soggetto richiedente. Il soggetto richiedente viene informato delle eventuali carenze riscontrate e provvede alla necessaria correzione o integrazione.</p> <p>Nel corso della verifica ispettiva, l'organismo deve garantire il rispetto dei requisiti indicati all'allegato III del D.M. 21 marzo 2018, n. 56 e della raccomandazione 179/2013/UE.</p>
---	---

## Processo di accreditamento

Le verifiche necessarie per il rilascio del Made Green in Italy devono essere condotte da organismi di certificazione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

Il certificato di accreditamento è rilasciato senza alcuna limitazione settoriale.

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Nel caso in cui l'OdC posseda già accreditamenti rilasciati da altri Enti di Accreditamento, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.

Rimangono invariati i requisiti previsti dal RG-01 ed RG-01-03 per la concessione dell'accREDITamento ed estensione, integrati dalle seguenti regole:

ITER DI ACCREDITAMENTO/ESTENSIONE		
A	OdC non ancora accreditato ISO/IEC 17065	Esame documentale di 1 giornata.  Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate.  1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza.
B	OdC già accreditato per lo schema ISO/IEC 17065	Esame documentale di 1 giornata  Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 2 giornate.  1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza.
C	OdC già accreditato per lo schema ISO/IEC 17065 e per lo schema CFP	Esame documentale di 1 giornata  Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 1 giornata.

		1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l' idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza.
D	OdC già accreditato per lo schema ISO/IEC 17065 e per lo schema EPD	Esame documentale di 1 giornata.  1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l' idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza.
E	OdC già accreditato per lo schema ISO/IEC 17065 e per gli schemi EPD/CFP	Esame documentale di 0,5 giornata  1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l' idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza.

### **Mantenimento dell'accreditamento**

Per il mantenimento dell'accreditamento, durante l'intero ciclo di accreditamento, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo...), verranno condotte le seguenti verifiche:

- se l'OdC ha emesso meno di 20 certificati, devono essere effettuate una verifica in accompagnamento e una verifica in sede;
- se l'OdC ha emesso tra 20 e 50 certificati, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede;
- se l'OdC ha emesso più di 50 certificati, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Dott. Emanuele Riva**

Direttore Dipartimento  
Certificazione e Ispezione